

Venerdì 24 aprile 2009

2. nel rispetto dei desideri individuali di ogni persona che vive a Camp Ashraf per quanto attiene al proprio futuro, ritiene che coloro che vivono a Camp Ashraf e altri cittadini iraniani che attualmente risiedono in Iraq e che hanno lasciato l'Iran per ragioni politiche potrebbero essere a rischio di gravi violazioni dei diritti umani se venissero rimpatriati contro la loro volontà in Iran, e insiste che nessuna persona dovrebbe essere rimpatriata, direttamente o attraverso un paese terzo, in una situazione in cui si troverebbe a rischio di tortura o di altri gravi abusi dei diritti umani;
3. invita il governo iracheno a porre fine al blocco del campo e a rispettare lo status giuridico dei residenti di Camp Ashraf quali «persone protette» ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe mettere a rischio la loro vita o sicurezza e pertanto ad accordare pieno accesso al cibo, all'acqua, all'assistenza e alle forniture mediche, al carburante, ai familiari e alle organizzazioni umanitarie internazionali;
4. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri congiuntamente con i governi iracheno e statunitense, l'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce rossa a lavorare insieme per trovare uno status giuridico soddisfacente a lungo termine per i residenti di Camp Ashraf;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, al Comitato internazionale della Croce rossa, al governo degli Stati Uniti e al governo e al parlamento dell'Iraq.

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Relazione annuale 2007

P6_TA(2009)0315

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2007 (2008/2242(INI))

(2010/C 184 E/14)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
- visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2008, dal titolo «Tutela degli interessi finanziari delle Comunità – Lotta contro la frode –Relazione annuale 2007» (COM(2008)0475) e i relativi allegati (SEC(2008)2300 e SEC(2008)2301),
- visti la relazione d'attività dell'OLAF per il 2007 ⁽¹⁾ e la sua seconda relazione del 19 giugno 2008 sull'applicazione del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, nonché gli orientamenti che sostituiscono il vademecum dell'OLAF,
- vista la relazione d'attività del Comitato di vigilanza dell'OLAF per il periodo da giugno 2007 a maggio 2008 ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ⁽³⁾,
- visti l'articolo 276, paragrafo 3 e l'articolo 280, paragrafo 5 del trattato CE,

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.

⁽³⁾ GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

Venerdì 24 aprile 2009

- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0180/2009),

Importo delle irregolarità notificate

1. si compiace dell'inclusione di un capitolo relativo alle spese dirette, ma sottolinea che si attende ulteriori miglioramenti mediante la presentazione di dati più completi nelle prossime relazioni;
2. chiede nuovamente che le relazioni annuali sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e le relative risoluzioni del Parlamento siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e che quest'ultimo comunichi successivamente le sue osservazioni al Parlamento e alla Commissione; è profondamente deluso che il Consiglio non abbia ancora agito in tal senso, nonostante le richieste del Parlamento e l'insistenza della Commissione;
3. constata che nei settori delle risorse proprie, delle spese agricole, delle misure strutturali e delle spese dirette, le irregolarità notificate nel 2007 ammontavano a 1 425 milioni di euro (rispetto ai 1 143 milioni di euro nel 2006); gli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione nel 2007 possono essere ripartiti nel modo seguente:
 - Risorse proprie: 377 milioni di euro (353 milioni di euro nel 2006),
 - Spese agricole: 155 milioni di euro (87 milioni di euro nel 2006),
 - Misure strutturali: 828 milioni di euro (703 milioni di euro nel 2006),
 - Fondi di preadesione: 32 milioni di euro (14 milioni nel 2006),
 - Spese dirette: 33 milioni di euro;
4. si compiace del fatto che in seguito alla relazione parlamentare dello scorso anno la Commissione ha definito le differenze tra un'irregolarità e la frode; rileva tuttavia che la definizione di «sospetta frode» continua a causare difficoltà per gli Stati membri;

Considerazioni generali

5. accoglie con favore gli sforzi compiuti dagli Stati membri ma sottolinea nuovamente che gli stessi dovrebbero garantire l'adeguatezza dei propri meccanismi di controllo finanziario ed evidenzia l'importanza di un'azione preventiva degli Stati membri, al fine di migliorare l'individuazione delle irregolarità, prima che siano effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari; sottolinea che la lotta contro la frode e la corruzione è un dovere costante di tutti gli Stati membri e che è necessario uno sforzo concertato al fine di conseguire reali miglioramenti;
6. sottolinea la necessità di conseguire una maggiore armonizzazione dei metodi di raccolta e utilizzo delle informazioni allo scopo di fornire un quadro standardizzato che consentirà, nel contesto di una strategia di prevenzione rafforzata, di valutare i rischi di frode in modo più efficace;

⁽¹⁾ GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

Venerdì 24 aprile 2009

7. si compiace del fatto che taluni Stati membri presentino dichiarazioni di gestione relative agli stanziamenti comunitari gestiti a livello nazionale; invita gli altri Stati membri a sviluppare iniziative simili e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie affinché tali dichiarazioni nazionali di gestione siano presentate in tutta l'Unione europea;

Risorse proprie

8. osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 6 % e che i prodotti più colpiti sono stati, analogamente agli anni precedenti, i televisori e le sigarette;

9. si rammarica del ritardo nell'adozione della proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (COM(2006)0473) e invita pertanto il Consiglio ad adottare senza indugio il regolamento;

10. si compiace del fatto che, successivamente alla sua comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254), la Commissione ha adottato una comunicazione su una strategia coordinata per migliorare la lotta antifrode in materia di IVA nell'Unione europea (COM(2007)0758), e segue con particolare attenzione sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (COM(2009)0028), sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029);

11. sottolinea che è necessario un nuovo impulso politico per realizzare sostanziali miglioramenti nella cooperazione in materia di lotta contro la frode all'IVA;

12. si rammarica del fatto che poiché l'OLAF non ha accesso al contenuto dello scambio di dati tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, esso non può apportare un valore aggiunto nel settore delle attività di intelligence sulle frodi all'IVA, della prevenzione e del sostegno alle operazioni antifrode degli Stati membri; si rammarica a tale riguardo che l'OLAF non abbia trattato alcun caso di frode dell'IVA nel 2007;

13. ricorda agli Stati membri la necessità di tener presente l'elevato numero di casi di frode all'IVA transnazionali;

14. si rammarica per l'aggravarsi delle frodi relative all'origine dei prodotti per quanto riguarda non solo le misure tariffarie preferenziali, ma anche i contingenti tariffari del GATT;

15. invita la Commissione a realizzare una valutazione specifica del potenziale rischio di frode, in base al prodotto e al paese, tenendo conto della possibilità di effettuare controlli sistematici, mirati e, all'occorrenza, permanenti, sia nel luogo di origine sia in quello di destinazione, prestando particolare attenzione al fenomeno delle frodi carosello;

Spese agricole

16. ricorda che dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle irregolarità per importi superiori a 10 000 EUR, che costituisce la soglia introdotta dal regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽²⁾; osserva che il numero dei casi di irregolarità segnalate è diminuito del 53 % (1 548 casi rispetto ai 3 294 casi nel 2006); sottolinea che il numero relativamente basso di irregolarità può essere dovuto alla soglia più elevata prevista per la notifica dei casi;

⁽¹⁾ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

Venerdì 24 aprile 2009

17. osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 44 %, che è in parte legato ai casi aventi una considerevole incidenza finanziaria che sono emersi o sono stati scoperti negli anni precedenti ma sono stati segnalati solo nel 2007; osserva che i settori più colpiti sono stati i settori lattiero-caseario, ortofrutticolo, dello zucchero, dello sviluppo rurale e delle carni bovine;

18. rileva che i settori lattiero, ortofrutticolo, dello zucchero e dello sviluppo rurale considerati congiuntamente sono responsabili di circa il 77 % del totale delle irregolarità e che lo sviluppo rurale da solo rappresenta circa il 38 % di tutte le irregolarità segnalate; rileva inoltre che l'importo più elevato quanto alle irregolarità nell'ambito dello sviluppo rurale è segnalato in relazione alle misure di sostegno alla «silvicoltura» e il maggior numero di irregolarità è segnalato per le misure di sostegno «agroambientali»; chiede pertanto all'OLAF di accordare particolare attenzione, nella sua prossima relazione annuale, alle irregolarità concernenti lo sviluppo rurale;

19. sottolinea che il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni, in particolare per quanto concerne il rispetto dei termini per la trasmissione, varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; deplora il fatto che per l'Austria e la Svezia il tempo che intercorre tra l'individuazione e la comunicazione delle irregolarità sia molto superiore alla media (1,2 anni): è infatti pari rispettivamente a 3,4 e 2,3 anni;

20. concorda con l'affermazione della Corte dei conti europea al punto 5.20 della summenzionata relazione annuale, secondo cui il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), se correttamente applicato e a condizione che vengano immessi dati esatti ed affidabili, rappresenta un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di spese irregolari; chiede che l'applicazione del sistema venga estesa a settori attualmente non coperti; osserva tuttavia che si dovrà migliorare la quantità e la qualità dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema allo scopo di rafforzare le misure deterrenti contro la frode;

21. invita la Commissione ad adottare una decisione politica ferma qualora le autorità greche non rispettino i termini fissati nel piano d'azione relativo alla creazione di un nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole e di informazione geografica;

22. invita nuovamente la Commissione a valutare l'efficienza e la trasparenza dei sistemi di monitoraggio relativi ai pagamenti agli agricoltori nell'ambito della sua prossima relazione annuale;

Misure strutturali

23. accoglie con favore le disposizioni più semplici e più precise del regolamento (CE) n. 1083/2006 ⁽¹⁾ del Consiglio e del regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 1828/2006 ⁽²⁾; è tuttavia preoccupato per l'affermazione della Corte dei conti europea al punto 6.32 della summenzionata relazione annuale, secondo cui i sistemi di supervisione e controllo vigenti negli Stati membri come pure i sistemi di supervisione della Commissione sono solo parzialmente efficaci;

24. riconosce che in un gran numero di Stati membri si verificano irregolarità nell'utilizzo dei fondi UE dovute a cattiva gestione e talvolta persino a frode; osserva che nel 2007 gli Stati membri hanno comunicato 3 832 irregolarità (con un aumento del 19,2 % rispetto al 2006), che l'importo totale in questione è stato pari a circa 828 milioni di EUR (equivalente a poco meno dell'1,83 % degli stanziamenti d'impegno), che la percentuale delle frodi sospette sul totale delle irregolarità comunicate è pari al 12-15 % circa nel 2007 e che l'importo irregolare totale relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) è aumentato del 48 % rispetto al 2006;

25. sottolinea l'importanza del piano di azione, adottato dalla Commissione il 19 febbraio 2008, per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, inteso a ridurre gli errori nelle domande di pagamento presentate dagli Stati membri; confida che questo nuovo piano d'azione migliori la situazione in maniera significativa, anche e soprattutto aiutando gli Stati membri a sviluppare la loro abilità di verificare l'ammissibilità delle spese relative ai progetti; rileva che la prima relazione sullo stato di avanzamento relativa a questo piano d'azione presenta risultati iniziali positivi;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

Venerdì 24 aprile 2009

26. approva la posizione della Commissione secondo la quale, laddove siano riscontrate gravi irregolarità, saranno adottate azioni correttive, comprendenti la sospensione dei pagamenti e il recupero di quelli indebiti o errati; rammenta che la Commissione deve riferire quattro volte l'anno sui progressi compiuti nell'attuazione del suo piano d'azione; esorta tuttavia la Commissione a intensificare gli sforzi volti a sostenere gli Stati membri nella prevenzione delle irregolarità e nel trasferimento delle competenze necessarie alle autorità nazionali e regionali competenti;

27. accoglie con favore la qualità dei risultati ottenuti in praticamente tutti i progetti e, al fine di non compromettere il monitoraggio e la corretta attuazione dei Fondi strutturali, sottolinea la necessità di operare una distinzione tra:

— le irregolarità amministrative che devono essere corrette,

— le frodi (ovvero lo 0,16 % dei pagamenti effettuati dalla Commissione tra il 2000 e il 2007) che devono essere sanzionate;

28. riconosce che l'efficace assorbimento dei Fondi strutturali ha posto delle importanti sfide, in special modo per i nuovi Stati membri, poiché viene loro richiesto di conformarsi a obblighi severi e spesso complessi per il loro utilizzo; accoglie pertanto con favore gli sforzi compiuti da questi Stati membri per migliorare la loro capacità di attuazione, invitandoli a intensificare tale impegno per poter dimostrare risultati tangibili in un arco di tempo ragionevole;

29. esorta la Commissione a tener conto dei costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri per l'applicazione degli obblighi spesso complessi e onerosi connessi al monitoraggio e al controllo dei progetti cofinanziati;

30. esorta a tal fine la Commissione e gli Stati membri a operare metodicamente per fornire assistenza su come evitare irregolarità nonché errori e carenze di tipo amministrativo;

31. esorta la Commissione a procedere a un'ulteriore semplificazione delle procedure di gestione e controllo dei programmi dei Fondi strutturali, che sono responsabili in certa misura delle irregolarità da parte degli Stati membri nell'esecuzione di tali programmi;

32. è profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni; ritiene inaccettabile che sei Stati membri ⁽¹⁾ non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 ⁽²⁾ di essi non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi ⁽³⁾ non abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati; esorta la Commissione a individuare soluzioni efficaci, oltre alle procedure di infrazione, per risolvere questa situazione e invita la Commissione a considerare seriamente la possibilità di istituire un efficace sistema di sanzioni finanziarie da integrare nei futuri regolamenti, e ad applicarlo sistematicamente;

33. sottolinea che occorre rafforzare la classificazione delle irregolarità (indicando se si tratti o meno di un caso di sospetta frode) nell'ambito della notifica da parte degli Stati membri, dal momento che alcuni di loro non hanno ancora fornito alcuna classificazione mentre altri sono stati in grado di fornire la classificazione soltanto per una parte ridotta delle irregolarità comunicate;

34. esorta gli Stati membri che non utilizzano ancora i moduli AFIS/ECR per la notifica elettronica a farlo al più presto, al fine di migliorare la qualità dei propri dati e la tempestività della notifica, entro la fine del 2009; constata che la Commissione sta lavorando a nuovo sistema di segnalazione attraverso Internet – il Sistema di gestione delle irregolarità – che dovrà essere applicato a partire dall'estate 2009 e dovrebbe migliorare la disciplina in tale settore;

⁽¹⁾ Francia, Irlanda, Svezia, Spagna, Lettonia e Lussemburgo; dal novembre 2008 la situazione è migliorata: Germania ed Estonia utilizzano strumenti elettronici al posto del supporto cartaceo

⁽²⁾ Il rispetto dei termini per la segnalazione costituisce un problema in particolare in Spagna, Francia e Paesi Bassi.

⁽³⁾ Spagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo.

Venerdì 24 aprile 2009

35. chiede che siano messi in atto maggiori sforzi per migliorare l'armonizzazione della segnalazione delle irregolarità, specialmente per quanto riguarda il Fondo di coesione;

36. esprime rammarico per il fatto che, sebbene i dati relativi a tutti i beneficiari della politica di coesione comunitaria debbano essere pubblicati dalle autorità di gestione ai sensi delle norme che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali nel periodo 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione), la banca dati sul sito della Commissione è incompleta; esorta pertanto la Commissione a collaborare con gli Stati membri per accelerare il flusso di informazioni ai fini di un funzionamento più efficiente e più trasparente della banca dati; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a conformarsi pienamente e tempestivamente a tale obbligo di trasparenza entro il giugno 2009, termine ultimo stabilito nella risoluzione del Parlamento del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie ⁽¹⁾;

37. sostiene, nel quadro della proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾, la richiesta che gli Stati membri informino sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF; sottolinea che ciò potrebbe migliorare l'informazione relativa alle sentenze dei tribunali nazionali sull'utilizzo fraudolento dei Fondi strutturali;

Fondi di preadesione

38. sottolinea che, sebbene il numero delle irregolarità sia diminuito, la loro incidenza finanziaria è aumentata di 2,2 volte e quella dei casi di sospetta frode è aumentata di tre volte, il che è dovuto in gran parte alle spese «non ammissibili»;

39. osserva che la Commissione ha pubblicato una serie di dettagliate e approfondite relazioni di valutazione critiche nei confronti dei progressi realizzati in Bulgaria e Romania in materia di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione nell'ambito dei meccanismi di cooperazione e verifica, nonché una relazione distinta sulla gestione dei fondi comunitari in Bulgaria, che evidenziano la necessità di un risoluto impegno politico e una decisa attuazione sul campo, al fine di rispettare appieno i parametri fissati al momento dell'adesione; rileva inoltre che, nel caso della Bulgaria, la Commissione ha definitivamente sospeso parte dei fondi comunitari a titolo del programma Phare a causa delle irregolarità riscontrate attraverso il proprio sistema di controllo e verifica contabile; invita pertanto gli Stati membri in questione ad intervenire con urgenza per attuare le misure specifiche di follow-up presentate nelle suddette relazioni; appoggia infine gli sforzi compiuti finora da questi Stati membri e li esorta ad adottare ogni opportuna misura a tal fine;

40. esprime riserve quanto all'indicazione dell'OLAF secondo cui non vi sono stati casi di sospetta frode relativi ai fondi di preadesione nel 2007; rileva che Cipro e la Lituania non hanno comunicato alcun caso nel 2007;

41. sottolinea che la qualità insufficiente delle informazioni trasmesse rimane un problema irrisolto; osserva che il grado di affidabilità delle informazioni comunicate è il più basso in Bulgaria e Romania, ma che, in termini relativi, le informazioni meno affidabili sono quelle trasmesse dall'Ungheria; osserva altresì che il rispetto dei termini per la comunicazione delle informazioni causa problemi, in particolare, in quattro Stati membri e in un paese candidato ⁽³⁾;

42. ritiene che esistano seri problemi circa l'affidabilità delle informazioni trasmesse e il rispetto degli obblighi in materia in alcuni Stati membri dell'UE-12 (ciò è a dire gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007) – ciò che indica la solidità o la debolezza della struttura amministrativa del sistema d'informazione del paese beneficiario – e che vi saranno problemi simili per quanto riguarda l'esecuzione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; esorta pertanto gli Stati membri interessati a cooperare con la Commissione per individuare le modalità per risolvere tale situazione;

Spese dirette

43. sottolinea che l'assistenza esterna è un settore che è sempre più colpito da irregolarità e frodi;

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0051.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Croazia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Polonia non hanno rispettato i termini per la comunicazione delle informazioni.

Venerdì 24 aprile 2009

44. è preoccupato per le conclusioni della relazione annuale di attività dell'OLAF, secondo cui nel settore dell'assistenza esterna gli investigatori dell'OLAF incontrano spesso un *modus operandi* tipico della frode organizzata dovuta a lacune nel coordinamento tra le diverse organizzazioni di donatori internazionali;

45. chiede alla Commissione di prestare attenzione al problema del doppio finanziamento dei progetti; chiede in particolare alla Commissione che, al momento di concludere o modificare accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, invii sistematicamente tutti i propri audit interni ed esterni sull'uso dei fondi comunitari alla Corte dei conti e al revisore contabile interno della Commissione;

Recuperi

46. si rammarica che i tassi di recupero siano ancora molto bassi, specialmente nei settori in cui la gestione dei recuperi spetta agli Stati membri; sottolinea che, secondo la relazione dell'OLAF, attualmente restano ancora da recuperare 3,75 miliardi di euro;

47. è favorevole all'iscrizione degli importi recuperati alla stessa linea di bilancio a titolo della quale sono stati indebitamente corrisposti;

48. accoglie con favore la pubblicazione della nuova banca dati centrale per l'esclusione dei beneficiari dei fondi comunitari che hanno commesso frodi ⁽¹⁾; sottolinea che essa è operativa a partire dal 1° gennaio 2009 e chiede alla Commissione di presentare una relazione di valutazione entro l'inizio del 2010;

49. sottolinea che è necessaria una procedura di recupero più rapida e più efficace; ribadisce pertanto il proprio invito alla Commissione a includere elementi precauzionali vincolanti nella futura legislazione concernente la gestione condivisa, in modo tale che i pagamenti irregolari possano essere recuperati al termine della procedura di recupero;

50. invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre un sistema di garanzia, ad esempio mediante l'iscrizione in riserva o la destinazione di un determinato importo, al fine di accelerare il recupero degli importi dovuti;

Relazioni dell'OLAF con Europol ed Eurojust

51. prende atto con soddisfazione della firma da parte di Eurojust e dell'OLAF, il 24 settembre 2008, di un Accordo pratico di cooperazione ⁽²⁾ che definisce le modalità per una cooperazione stretta e rafforzata e prevede disposizioni per lo scambio di dati generali e personali; è favorevole alla conclusione di un accordo analogo con Europol;

52. considera indispensabile creare una solida base per sinergie operative e attività di intelligence con Eurojust ed Europol, ad esempio attraverso un team operativo e di intelligence comune, che apporterebbe sicuramente un valore aggiunto alla lotta contro la frode;

53. sottolinea altresì che è opportuno risolvere il problema dell'attuale sovrapposizione di competenze tra questi organismi;

Cooperazione tra l'OLAF e gli Stati membri

54. appoggia l'obiettivo principale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244) che consiste nel rafforzamento dell'indipendenza dell'OLAF; ricorda, tuttavia, l'importanza di creare collegamenti tra le attività e i risultati dell'OLAF, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri attraverso canali di comunicazione efficaci, evitando duplicazioni del lavoro e l'assenza di informazioni;

⁽¹⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 314 del 9.12.2008, pag. 3.

Venerdì 24 aprile 2009

55. sottolinea che l'OLAF è l'unica autorità abilitata a esercitare tutti i poteri di indagine per contrastare e prevenire la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che vada a scapito del bilancio generale dell'Unione europea; sottolinea pertanto che specialmente in relazione ai Fondi strutturali e all'assistenza esterna, che presentano il livello più elevato di irregolarità segnalate, la funzione investigativa dell'OLAF dovrebbe essere ulteriormente rafforzata;

56. sottolinea che i casi di «follow-up» sono aumentati costantemente dal 2003 e che nel 2007 i dossier dell'OLAF sono stati generalmente chiusi con il recupero finanziario o con la formulazione di raccomandazioni relative a un seguito giudiziario; conclude che ciò significa che le indagini dell'OLAF producono risultati positivi per gli Stati membri e per le istituzioni dell'Unione europea;

57. osserva che le raccomandazioni dell'OLAF non sono vincolanti, per cui le autorità nazionali adottano le pertinenti decisioni e applicano sanzioni indipendentemente da esse; ritiene che l'istituzione di una Procura europea contribuirebbe a superare le difficoltà derivanti dalla natura transfrontaliera dei casi;

58. sottolinea la necessità di razionalizzare gli strumenti giuridici, in quanto le definizioni di frode, sospetta frode e altre irregolarità sono contenute in una serie di strumenti giuridici diversi, nonostante le ripetute richieste del Parlamento relative ad una rifusione delle norme antifrode;

59. prende atto del problema della competenza degli Stati membri per quanto concerne l'applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾; ritiene che, in caso di dubbio, i tribunali nazionali dovrebbero adire la Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale;

60. accoglie con favore la pubblicazione della summenzionata seconda relazione dell'OLAF sui controlli e le verifiche sul posto, che illustra le buone prassi per ciascuna fase dei controlli, nonché la nuova versione del Vademecum dell'OLAF (orientamenti); chiede alla Commissione di inviare alla propria commissione competente la versione aggiornata e completa del manuale dell'OLAF entro il settembre 2009;

61. sottolinea la necessità di disposizioni più chiare circa le procedure e di termini vincolanti per le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione dell'assistenza necessaria e, in generale, di disposizioni più vincolanti in materia di cooperazione che individuino l'autorità nazionale competente per la prestazione dell'assistenza; insiste, al fine di risolvere il problema, sull'utilità della sua posizione del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF) ⁽²⁾;

62. chiede alla Commissione di adottare le misure idonee, incluse le procedure di infrazione, nei confronti degli Stati membri che non assistono i suoi servizi nello svolgimento dei controlli sul posto, secondo quanto previsto dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽³⁾;

63. osserva che, poiché ai casi viene molto spesso dato un seguito giudiziario ma l'ammissibilità a livello di tribunali nazionali delle prove raccolte dall'OLAF è molto limitata, l'obiettivo deve essere quello di migliorare il supporto giudiziario alla funzione investigativa dell'OLAF; ritiene inoltre che Eurojust debba essere informato se sono trasmessi alle autorità giudiziarie informazioni o relazioni finali qualora riguardino gravi forme di reati transnazionali e siano coinvolti due o più Stati membri;

64. ricorda alla Commissione la richiesta del Parlamento di includere nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari per il 2008 un'analisi delle strutture degli Stati membri coinvolte nella lotta contro le irregolarità;

65. deplora l'insufficiente notifica da parte degli Stati membri del seguito dato alle informazioni o alle relazioni finali trasmesse dall'OLAF; invita gli Stati membri a garantire che le loro autorità competenti presentino all'OLAF una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda le informazioni o le raccomandazioni trasmesse loro dall'OLAF;

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0553.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Venerdì 24 aprile 2009

66. rileva che le autorità nazionali di audit sono dotate di notevoli competenze nelle revisioni contabili concernenti i fondi dell'Unione europea e costituiscono la prima fonte di informazioni per le autorità giudiziarie nazionali e le istituzioni dell'Unione europea; ritiene pertanto che massimizzare la cooperazione e il flusso di informazioni tra le autorità di audit, le autorità giudiziarie nazionali e l'OLAF rafforzerebbe ulteriormente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità;

67. rileva che, in base alla sua summenzionata risoluzione legislativa del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF gli Stati membri sono tenuti ad informare sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi loro dall'OLAF e chiede pertanto all'OLAF di riferire al riguardo nella sua prossima relazione annuale;

68. rileva che i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti per l'OLAF negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 2004 sono punti di contatto/informazione molto importanti per l'OLAF stesso; rileva, tuttavia, che, fino a quando tali uffici non saranno indipendenti dall'amministrazione nazionale, il loro valore aggiunto funzionale è minimo (soprattutto per quanto riguarda la comunicazione di irregolarità alla Commissione); invita pertanto la Commissione a presentare alla commissione competente del Parlamento proposte intese a rendere più utile il lavoro di tali uffici e ritiene altresì necessario rafforzare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

Tabacco – Accordo con Philip Morris

69. si rammarica del fatto che la Commissione non sia stata in grado di fornire una relazione completa sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, gli Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario ⁽¹⁾, e in particolare al paragrafo 49, in cui il Parlamento ha esplicitamente invitato la Commissione a pubblicare tale relazione entro la fine del 2008; si attende che la Commissione presenti tale relazione prima della fine della procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2007;

70. non può accettare il fatto che, sebbene nel quadro degli accordi con Philip Morris e Japan Tobacco la Comunità abbia ricevuto 1,65 miliardi di dollari USA per la lotta contro la frode, la Commissione, invece di definire un approccio comune, ha assegnato circa il 90 % di tale importo direttamente ai Ministri delle finanze senza prevedere una destinazione specifica; invita il Consiglio e la Commissione a istituire un gruppo di lavoro tripartito con il Parlamento al fine di reperire soluzioni adeguate per un uso migliore e più razionale di questa e analoghe entrate dell'Unione europea; ritiene inaccettabile che in tempi di crisi economica miliardi di euro provenienti da sanzioni pecuniarie, pagate da importanti società che hanno violato le regole di concorrenza europee a scapito dei consumatori europei, non vengano utilizzati dall'Unione europea per stimolare l'economia a vantaggio dei disoccupati e/o per aiutare i paesi in via di sviluppo che saranno i più colpiti dalla crisi, ma siano invece semplicemente inviati alle tesorerie nazionali;

Criminalità organizzata

71. accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sui proventi della criminalità organizzata (COM(2008)0766), che tratta la confisca dei proventi della criminalità, e concorda con la Commissione sul fatto che la confisca è uno dei mezzi più efficaci di lotta contro la criminalità organizzata e che è opportuno adottare misure per aumentare il numero limitato di casi di confisca e gli importi recuperati;

72. sottolinea che è essenziale attuare meccanismi rapidi ed efficaci per congelare e confiscare i beni detenuti all'estero e che pertanto andrebbe presa in considerazione una rifusione dell'attuale quadro legislativo dell'Unione europea; sottolinea che la decisione del Consiglio 2007/845/GAI andrebbe attuata con urgenza al fine di garantire che gli Stati membri istituiscano o designino uffici per il recupero dei beni (ARO);

73. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di fornirgli un'analisi dettagliata del sistema o dei sistemi utilizzati dalla criminalità organizzata per danneggiare gli interessi finanziari delle Comunità; ritiene che la valutazione annuale della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA), effettuata da Europol, sia utile ma non sufficiente al riguardo;

⁽¹⁾ GU C 227 E del 4.9.2008, p. 147.

Venerdì 24 aprile 2009

74. deplora che la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 e i suoi protocolli del 1996 e del 2007 non siano ancora stati ratificati dalla Repubblica ceca, dell'Ungheria, da Malta e dalla Polonia, che uno dei due protocolli non sia stato ratificato dall'Estonia e dall'Italia e che in sette Stati membri il recepimento delle disposizioni presenti ancora delle lacune;

*

* *

75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.

Immunità parlamentare in Polonia

P6_TA(2009)0316

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia (2008/2232(INI))

(2010/C 184 E/15)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965,
 - visto l'articolo 12, paragrafo 3, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - visto l'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997,
 - visto l'articolo 7 ter della legge polacca sull'esercizio del mandato di deputato o senatore, del 9 maggio 1996,
 - visti l'articolo 9 e l'articolo 142 della legge polacca sulle elezioni del Parlamento europeo, del 23 gennaio 2004,
 - vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 6, 7 e 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0205/2009),
- A. considerando che, nell'attuale legislatura, il Parlamento e la sua commissione giuridica, in qualità di commissione competente, hanno preso in esame richieste di revoca dell'immunità parlamentare di deputati eletti in Polonia e hanno riscontrato alcune difficoltà circa l'interpretazione delle disposizioni di legge che potrebbero essere applicabili nel caso di tali deputati,

⁽¹⁾ GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 48.